

# AVVISO

## DEPOSITI “DORMIENTI”

La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha stabilito la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Il Fondo verrà alimentato dall'importo dei conti correnti e degli altri rapporti bancari definiti come “**dormienti**” all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Il D.P.R. 116 del 2007, ha definito “**dormienti**” i seguenti rapporti di:

- deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio nominativo ecc.);
- deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli);
- contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata,

**in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:**

- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione **ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati**, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, **per il periodo di tempo di 10 anni** decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a 100,00 euro.

Al verificarsi delle condizioni di “**dormienza**” la banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall'intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto “**dormiente**” non verrà estinto dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

## DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”

Anche i rapporti di **deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore)**, il cui saldo sia superiore ad € 100,00 e che **non risultano movimentati da oltre dieci anni**, sono destinatari della disciplina dei depositi “**dormienti**”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante **l'impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti**, si invitano i titolari stessi a presentare presso gli sportelli della banca, **entro 180 giorni dall'affissione dell'elenco allegato al presente avviso**, i relativi titoli rappresentativi disponendo l'effettuazione di un'operazione o di una movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le modalità previste dal regolamento.

**Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.**

**ELENCO DEI RAPPORTI RELATIVA AI DEPOSITI CAUZIONALI AL PORTATORE, COSTITUITI A FAVORE DEL PORTATORE DELL'ASSEGNO AI FINI CAI, PRESENTI NELLA PROCEDURA PAGAMENTO TARDIVO, PER I QUALI SI E' VERIFICATA LA CONDIZIONE DI DORMIENZA AL 25 GIUGNO 2021**

**DECORSI 180 GIORNI DALLA DATA DEL PRESENTE AVVISO SENZA CHE SIANO IMPARTITE DISPOSIZIONI DA PARTE DEL TITOLARE, IL RAPPORTO VERRA' ESTINTO E LE SOMME DEVOLUTE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DPR 22/6/2007 N.116.**

**DEPOSITI CAUZIONALI ASSEGNI**

CAB	ASSEGNO	IMPORTO	CO_RAPP	FIL	NU_RAPP	DT_CARICO _DEP	IM_DEP_CAUZ
39480	4292221	1.000,00	2554	3	11124	22.04.2011	100,58
74500	2395817	1.014,65	2554	1	98102	05.05.2011	102,10
39480	4279688	1.070,00	2554	3	98101	02.07.2010	107,44
39480	4291485	1.100,00	2554	3	11124	07.04.2011	113,44
39480	4276376	1.151,32	2554	3	30008	04.10.2010	115,60
74500	2395818	1.191,32	2554	1	17216	13.06.2011	119,91
39480	4284660	1.200,00	2554	3	30212	08.10.2010	120,33
39480	4282623	1.200,00	2554	3	13617	30.08.2010	120,53
39480	4291484	1.200,00	2554	3	11124	15.04.2011	120,74
39480	4291065	1.188,23	2554	3	11124	25.03.2011	122,38
39480	4291483	1.500,00	2554	3	11124	08.04.2011	154,56
39480	4289635	1.600,00	2554	3	11124	27.01.2011	163,59
39480	4285091	1.900,00	2554	3	98101	17.09.2010	190,68
88460	3277459	1.888,74	2554	2	98101	21.02.2011	193,97
39480	4281237	2.000,00	2554	3	98102	12.07.2010	201,10
88460	3276372	2.182,00	2554	2	98101	14.01.2011	219,04
88460	3277457	2.135,11	2554	2	30860	03.03.2011	219,68
88460	3261595	2.413,81	2554	2	98101	30.12.2010	242,64
88460	3255058	2.500,00	2554	2	31220	09.07.2010	250,68
88460	3255055	2.608,20	2554	2	31220	09.07.2010	261,89
74500	2391499	2.600,00	2554	1	19048	01.02.2011	261,92
88460	3280172	2.747,56	2554	2	17931	13.06.2011	276,00
39480	4287216	2.790,00	2554	3	14482	29.11.2010	279,84
88460	3273630	3.128,65	2554	2	30860	20.12.2010	314,41

Paliano, 25.06.2021